



DELIBERAZIONE
n. 5 del 10 gennaio 2022

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 169-18 xxx /Telecom Italia S.p.A.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>VicePresidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la Delibera n. 374/21/CONS recante: "*Proroga dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*".

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 41/09/CIR "*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*";

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

DELIBERAZIONE
n. 5 del 10 gennaio 2022

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche*” e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”,

VISTA l’istanza GU14 n. 169-18 con cui la società xxxx chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell’istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante, titolare di un contratto *business* sulle utenze n. 3929161xxx, n. 3929363xxx, n. 3938544xx, n. 3938570xxx, n. 3356719xxx, n. 3356719xxx, n. 3284939xxx e n. 3395639xxx con la società Telecom Italia, lamenta condizioni contrattuali difformi rispetto a quelle concordate in sede precontrattuale e l’attivazione di n. 4 sim voce non richieste.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- di avere richiesto all’operatore Telecom Italia “*la migrazione delle 4 utenze provenienti da Wind Tre Spa*”;
- riceveva dall’agente una prima proposta, datata 9 luglio 2017, e quindi una successiva proposta del 10 luglio 2017 nella quale, il referente dell’operatore riferiva di avere riportato nella prima missiva “*le condizioni standard*” e di poter comunque applicare “*condizioni extra*”, confermando che i “*Giga mensili a disposizione per ogni Sim [sarebbero stati] 10 (Dieci) e che le penali per il recesso dal Vs. attuale operatore [sarebbero state] a carico di TIM*”,
- in data 21 luglio 2017 stipulava contratto con l’operatore Telecom Italia;
- riscontrava l’applicazione di condizioni contrattuali diverse rispetto a quelle prospettate dall’agente di riferimento di Telecom Italia, nonché l’attivazione di ulteriori “*4 sim voce mai richieste e mai ricevute*”;

DELIBERAZIONE
n. 5 del 10 gennaio 2022

- rilevava che, in sede precontrattuale, un “*volantino fatto artigianalmente dal venditore*” aveva prospettato quale costo per apparati l’importo di “*1,00 al mese*” e che, invece, in fattura erano riportati addebiti maggiori pari ad euro 23,18 mensili;
- precisava, altresì, che l’agente di Telecom Italia aveva garantito la restituzione dei costi di recesso emessi dal precedente operatore, circostanza che non si era verificata;
- in data 13 novembre 2017 inviava reclamo all’operatore con il quale contestava la “*non conformità di ciò che (...) era stato offerto*” dall’agente di riferimento di Telecom Italia che “*aveva proposto un contratto a €10 per ogni sim e Samsung Galaxy A5 ad 1€ al mese per 36 mesi, assolutamente senza menzionare alcun costo di attivazione*”;
- formalizzava, quindi, il disconoscimento delle SIM n. 3929161xxx, n. 3929363xxx, n. 3938544xxx, n. 3938570xxx sporgendo una denuncia-querela all’Autorità competente il 9 gennaio 2018.

In data 14 marzo 2018 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) la “*chiusura totale del contratto con esenzione costi*”;
- ii) “*lo storno dell’importo debitorio*”;
- iii) “*il rimborso delle fatture h3g pagate*”;
- iv) “*un indennizzo per la gestione della pratica*”.

2. La posizione dell’operatore.

La società Telecom Italia, in data 23 aprile 2018, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha preliminarmente eccepito che “*le avverse deduzioni e richieste sono infondate ed in ogni caso si contesta integralmente quanto riportato nell’esposizione dei fatti e prodotto dall’istante*”.

Nel merito, l’operatore ha contestato “*integralmente quanto riportato nell’esposizione dei fatti e prodotto dall’istante, poiché non idoneo a dimostrare quanto affermato. Pertanto, appare opportuno in questa sede rammentare quanto il Corecom ha ribadito diverse volte (cfr. DELIBERA DL/204/15/CRL/UD del 18/12/2015, DELIBERA DL/172/CRL/UD E DELIBERA DL/197/15/CRL/UDJ "In base ai principi generali sull’onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001 [ecc...]) secondo il quale il creditore che agisce per l’inadempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale de/suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza di adempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova de/fatto estintivo del diritto costituito da/l’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento o che l’inadempimento è dipeso da causa altrui non imputabile ex art. 1218 c.c.*”.

Telecom Italia ha poi evidenziato che, “*l’istante ha sottoscritto un contratto business con cui sono state attivate ben otto linee ed è stata sottoscritta anche la presa visione delle condizioni contrattuali ed economiche, pertanto non è possibile accogliere l’obiezione circa il costo dei prodotti che sarebbe stato illustrato dall’agente, né il costo dei profili tariffari (doc.1). Purtroppo era onere dell’istante leggere*

attentamente tutte le condizioni che stava sottoscrivendo, di certo un volantino pubblicitario non può e non poteva essere considerato un contratto”.

Infine, il gestore telefonico ha ribadito la richiesta di rigetto dell’istanza in quanto non fondata nel merito.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis si osserva quanto di seguito esposto.

Con riferimento alla domanda *sub i)* avente ad oggetto la richiesta di “*chiusura totale del contratto con esenzione costi*”, si osserva che la stessa non può formare oggetto della presente pronuncia in quanto la risoluzione contrattuale è un’attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte dalle Condizioni generali di contratto (Cfr. Delibera Agcom n. 169/19/CIR) e pertanto, detta richiesta deve essere rigettata.

Con riferimento alla domanda *sub ii)* volta ad ottenere “*lo storno dell’importo debitorio*”, si richiama quanto previsto nelle “*Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*” approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Allegato A, che, al Par. III.1.2, che prevedono quanto segue: “*Il contenuto delle singole richieste di parte può essere interpretato in maniera più sfumata, in considerazione del fatto che la pronuncia di definizione è in ogni caso a contenuto vincolato, poiché prevede esclusivamente la possibilità di condannare l’operatore al rimborso (o storno) di somme non dovute e alla liquidazione degli indennizzi. Pertanto, in un’ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta sia possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare*”.

In tal senso, la predetta domanda, in un’ottica di *favor utentis*, verrà presa in esame complessivamente secondo il significato più logico e pertinente rispetto alla questione da esaminare e, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell’azione, sarà interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell’operatore.

La sopraindicata richiesta *sub ii)*, ricondotta alla medesima vicenda contrattuale, dovrà quindi essere esaminata alla luce della documentazione in atti, ed in particolare, con riferimento a quanto indicato da parte istante nell’istanza di definizione della controversia ed a quanto riportato nelle memorie difensive prodotte dall’operatore, con conseguente chiarimento della *res controversa*.

In quest’ottica, giova precisare che, all’esito delle risultanze istruttorie, la presente disamina s’incentra sull’applicazione di condizioni contrattuali difformi rispetto a quelle concordate in sede precontrattuale e, nello specifico che all’istante:

- erano state attivate “*4 sim voce mai richieste e mai ricevute*”;
- era stato prospettato quale costo per apparati l’importo di “*1,00 al mese*” e, invece, in fattura erano riportati addebiti maggiori pari ad euro 23,18 mensili,
- non erano stati prospettati costi di attivazione al contrario riportati in fattura,
- era stato proposto come costo “*a €10 per ogni sim*”,
- era stata garantita la restituzione dei costi di recesso emessi dal precedente operatore, circostanza non verificata.

DELIBERAZIONE
n. 5 del 10 gennaio 2022

Nel merito.

Sull'attivazione di n. 4 SIM non richieste.

La società istante lamenta l'indebita attivazione delle SIM n. 3929161xxx, n. 3929363xxx, n. 3938544xxx, n. 3938570xxx da parte di Telecom Italia e di averne formalizzato il disconoscimento sporgendo una denuncia-querela all'Autorità competente il 9 gennaio 2018. Di contro, l'operatore eccepisce di aver dato seguito al contratto sottoscritto, debitamente firmato dall'istante medesimo, producendo copia del contratto e del modulo di consegna delle SIM.

La richiesta di attivazione di SIM non richieste, reinterpreta alla luce di quanto esposto in via preliminare, è fondata per le argomentazioni di seguito svolte.

Sul punto, si precisa che il Corecom non è competente in materia di disconoscimento della scrittura privata. Detta materia, infatti, è disciplinata dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile che demandano all'autorità giudiziaria ordinaria la verifica circa l'autenticità delle sottoscrizioni (Cass. Sez. V, 22 gennaio 2004 n. 935), esulando, pertanto, dall'ambito di applicazione del vigente Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti. Dunque, la denuncia sporta dall'istante presso la stazione dei Carabinieri verte su un aspetto di rilevanza penale che non attiene all'oggetto di indagine di questa Autorità (AgCom Delibera n.45/12/CIR; conforme Delibera n.51/10/CIR).

Riconducendo la vicenda nell'ambito di competenza del citato regolamento, nel caso che ci occupa occorre rilevare che l'istante ha riferito di avere richiesto all'operatore Telecom Italia *“la migrazione delle 4 utenze provenienti da Wind Tre Spa”*. Sul punto, la vigente normativa regolamentare di cui alla delibera n. 147/11/CIR e suoi allegati, nonché atti consequenziali quali, in particolare, l'“Accordo Quadro per l'applicazione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile”, datato 15 novembre 2013 e, nello specifico, gli articoli 8 e 9 del predetto Accordo Quadro, individuano gli obblighi cui sono tenuti, rispettivamente, l'operatore *recipient* (nel caso di specie Telecom Italia) e l'operatore *donating* (nel caso di specie Wind Tre S.p.A.) nell'ambito delle procedure di portabilità delle utenze mobili.

Al riguardo, si osserva che, a fronte della contestazione dell'istante circa l'attivazione di n. 4 sim non richieste, l'operatore Telecom Italia non ha prodotto la modulistica attestante la richiesta di portabilità delle utenze contestate. Sul punto, in merito alle citate disposizioni in materia di migrazione/portabilità delle utenze mobili si rileva che la relativa richiesta deve essere sottoscritta dal cliente che dichiara di essere *“legittimo possessore del numero mobile da portare”*, nonché, ai sensi dell'articolo 6, lettera i. dell'Accordo Quadro in parola, *“legittimo possessore della carta SIM (intestatario, reale utilizzatore)”*.

Ciò posto deve ritenersi che Telecom Italia abbia proceduto all'attivazione delle utenze n. 3929161xxx, n. 3929360033xxx, n. 3938544xxx e n. 3938570xxx in assenza di una valida richiesta dell'utente.

Peraltro, occorre rilevare che, stante il mancato riscontro alla richiesta istruttoria formulata all'istante con cui questa Autorità chiedeva di comunicare la data in cui Telecom Italia aveva disattivato le utenze n. 3929161xxx, n. 3929363xxx, n. 3938544xxx e n. 3938570xxx, non è possibile individuare l'entità dell'indennizzo per l'attivazione dei servizi non richiesti.

Pertanto, in parziale accoglimento della domanda *sub ii)* l'istante ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa-contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa sulle utenze n. 3929161xxx, n. 3929363xxx, n. 3938544xxx e n. 3938570xxx con riferimento al periodo successivo alla data del 21 luglio 2017 (data di attivazione delle utenze n. 3929161xxx, n. 3929363xxx, n. 3938544xxx e n. 3938570xxx da parte dell'operatore Telecom Italia) fino a conclusione del ciclo di fatturazione; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese

del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Sui costi per: apparati, attivazione e canone delle SIM

La società istante ha rappresentato che, in sede precontrattuale, un *“volantino fatto artigianalmente dal venditore”* aveva prospettato quale costo per apparati l'importo di *“1,00 al mese”* mensili, non erano stati comunicati costi di attivazione, era stato illustrato come costo delle SIM l'importo di euro 10,00 e, di avere riscontrato in fattura importi difformi. Di converso l'operatore, ha eccepito che *“un volantino pubblicitario non può e non poteva essere considerato un contratto”*.

Le richieste dell'istante, reinterpretate alla luce di quanto esposto in via preliminare, non sono fondate e devono essere rigettate per le argomentazioni di seguito svolte.

L'utente ha lamentato l'applicazione di condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto prospettato gli in sede di trattativa precontrattuale, ma non ha prodotto a supporto delle proprie argomentazioni documentazione che comprovasse le proprie richieste, non consentendo, quindi, a questo CoReCom la verifica di quanto contestato.

Infatti, il carteggio con l'agenzia territoriale di Telecom Italia evidenzia una prima proposta, datata 9 luglio 2017, a cui segue un'ulteriore comunicazione del 10 luglio 2017 nella quale, il referente dell'operatore riferisce di avere riportato nella precedente missiva *“le condizioni standard”* e di poter comunque applicare *“condizioni extra”*, confermando che i *“Giga mensili a disposizione per ogni Sim saranno 10 (Dieci) e che le penali per il recesso dal Vs. attuale operatore saranno a carico di TIM”*, senza quindi fornire in modo inequivocabile i costi oggetto dell'accordo pre-contrattuale. Né alcun valore probatorio può essere assunto da un volantino che l'istante medesimo assume essere stato predisposto *“artigianalmente dal venditore”*, privo peraltro di riferimenti utili a ricondurlo alle utenze oggetto del presente procedimento.

D'altro canto, la mancata produzione delle fatture di Telecom Italia non consente neppure di verificare se il profilo tariffario quale risulta dal contratto del 21 luglio 2017 sia stato effettivamente addebitato alla società istante.

Ciò posto, si richiama l'orientamento costante di questo Comitato, così come della stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, in virtù del quale l'istante è tenuto a adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione. Al contrario, in mancanza di documentazione a sostegno della richiesta formulate dall'utente, l'istanza risulta generica ed indeterminata (*ex multis*, Delibera Agcom 68/16/CIR; Delibere Corecom Toscana n. 17/2017, n. 14/2016, n.156/2016 e n.157/2016 e Determinazione Corecom Toscana n. 26/2015) e pertanto, deve essere rigettata.

Sulla restituzione dei costi di recesso emessi dal precedente operatore.

Parte istante ha lamentato la mancata restituzione dei costi di recesso emessi dal precedente operatore già accordati dall'agenzia di riferimento di Telecom Italia, laddove l'operatore nulla ha dedotto sul punto.

La richiesta è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.

Agli atti, risulta che l'agente di riferimento di Telecom Italia, nella comunicazione del 10 luglio 2017 rivolta alla società istante, abbia rappresentato l'impegno alla restituzione delle penali per il recesso dal precedente operatore (Wind Tre S.p.A.).

Al riguardo, giova richiamare che *“con riferimento ai contratti sottoscritti attraverso la propria rete di vendita anche se svolta in outsourcing, l'operatore è responsabile della condotta degli agenti e delle*

DELIBERAZIONE
n. 5 del 10 gennaio 2022

informazioni contrattuali dagli stessi rese all'atto della stipula della proposta contrattuale" (c.fra Deliberazione n. 143/10/CIR).

Sul punto, attesa anche la mancanza di contestazioni dell'operatore, si ritiene che Telecom Italia debba provvedere al rimborso in favore della società istante dei costi addebitati dall'operatore Wind Tre S.p.a. a titolo di corrispettivo per recesso riportati nelle fatture agli atti riferite a quest'ultimo operatore e pari a complessivi euro 123,00.

Infine, si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 10 gennaio 2022;

DELIBERA

in accoglimento parziale dell'istanza presentata in data dalla società xxxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A., che detto operatore, per le motivazioni di cui in narrativa, provveda:

- 1) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, la somma pari ad:
 - a) euro 123,00 a titolo di rimborso dei corrispettivi dei costi di recesso sostenuti dall'istante in favore della società Wind Tre S.p.A. oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.
 - b) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.
- 2) alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa-contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento oltre agli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia) di tutta la fatturazione emessa sulle utenze n. 3929161xxx, n. 3929363xxx, n. 3938544xxx e n. 393857xxx con riferimento al periodo successivo alla data del 21 luglio 2017 (data di attivazione delle utenze n. 392916xxx, n. 3929363xxx, n. 3938544xxx e n. 3938570xxx da parte dell'operatore Telecom Italia) fino a conclusione del ciclo di fatturazione; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.



DELIBERAZIONE
n. 5 del 10 gennaio 2022

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario

Cinzia Guerrini

Il Presidente

Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)